



QUESITI E RISPOSTE – Made In Lombardy

DOMANDA DI INTERVENTO FINANZIARIO e BUSINESS PLAN

- E' possibile trasmettere la domanda via internet o attraverso un canale telematico? *No, la presentazione della domanda di intervento finanziario deve avvenire in forma cartacea. La domanda, corredata di business plan e di tutta l'altra documentazione utile/obbligatoria, dovrà essere presentata in duplice copia presso uno degli sportelli BNL presenti sul territorio della Regione Lombardia (il cui elenco è reperibile sui siti: www.industria.regione.lombardia.it, www.regione.lombardia.it – sezione programmazione comunitaria 2007-2013, www.finlombarda.it, www.bnl.it, www.artigiancassa.it). Con esclusivo riferimento al business plan, si richiede inoltre la trasmissione di una copia informatica dello stesso al seguente indirizzo mail: madeinlombardy@finlombarda.it avendo cura di indicare nell'oggetto la denominazione dell'impresa e la seguente dicitura "BP – MIL".*
- E' previsto un termine massimo entro il quale presentare la domanda di intervento finanziario? *No, le domande verranno accolte fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili secondo l'ordine di ricezione delle domande stesse presso gli sportelli BNL, salva eventuale comunicazione della sospensione dei termini di presentazione.*
- E' necessario essere già clienti di BNL per fare domanda? *No. L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese che intendano avviare nuovi programmi di investimento, coerenti con quanto previsto nell'avviso, e abbiano l'esigenza di finanziarli.*
- E' possibile presentare il business plan in un formato diverso da quello reso disponibile da Finlombarda? *Sì, è possibile presentare il business plan (comunque obbligatorio) in un formato proprio, che sviluppi e dettagli le proiezioni dell'impresa per l'anno in corso ed i successivi 4 anni del piano di investimento. I contenuti minimi del business plan sono indicati al punto 7) del modulo di domanda di accesso all'iniziativa.*

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN (VOUCHER)

- Il costo sostenuto per la predisposizione del business plan è interamente rimborsabile? *No, è previsto un limite del 75% delle spese sostenute fino ad un importo massimo di 4.000 euro.*
- Quale documentazione occorre presentare per ottenere il voucher/contributo? *Dovrà essere presentata copia della fattura quietanzata, copia del contratto di fornitura del servizio o dell'offerta accettata del fornitore, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della fattura (copia del bonifico o dell'assegno e copia dell'estratto conto bancario da cui si evince l'addebito del bonifico o dell'assegno). Tale documentazione dovrà essere prodotta già in fase di presentazione della domanda di accesso all'iniziativa e, in seguito al decreto di concessione del voucher da parte di Regione Lombardia, la fattura dovrà essere annullata dall'impresa indicando altresì che trattasi di "Spesa agevolata per € _____ a valere sul POR FESR Lombardia 2007-2013".*
- E' possibile ottenere il voucher nel caso di pagamento in contanti della fattura relativa alla predisposizione del business plan? *No, occorre che il pagamento sia effettuato tramite bonifico bancario o assegno, in modo che vi sia tracciabilità dello stesso.*
- E' finanziabile il costo sostenuto per la redazione del business plan da personale specializzato della propria impresa? *No, non sono rimborsabili i costi interni dell'azienda sostenuti per la predisposizione del documento.*

- Ai fini dell'ammissione al voucher, sono ammissibili i costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione del business plan a favore di un professionista/consulente che ricopra anche l'incarico di sindaco della società? *La risposta è negativa, sussistendo una precisa limitazione di legge a garanzia dell'indipendenza dell'organo di controllo.*
- Ai fini dell'ammissione al voucher, quali sono gli elementi presi in considerazione? *Ai fini dell'ammissione al voucher, sulla base di quanto previsto nell'Avviso Pubblico alle Imprese, devono sussistere sia i requisiti soggettivi in capo all'impresa richiedente che i requisiti oggettivi riferiti al programma d'investimento.*
- L'ammissione al contributo/voucher è condizionata all'approvazione della domanda di intervento finanziario? *No, per ottenere il voucher deve essere stata presentata la domanda di intervento finanziario, ma i due iter di concessione sono separati. Il voucher viene assegnato dalla Regione Lombardia, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti n. 1 e 2 dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico. L'intervento finanziario viene invece deliberato, ciascuno per la propria parte, dai cofinanziatori (BNL 80%, Finlombarda 20%). E' pertanto possibile che, per una domanda, a seguito dell'istruttoria sviluppata, venga concesso il contributo voucher ma non il successivo finanziamento.*
- La rinuncia alla domanda di accesso all'iniziativa Made in Lombardy produce effetti rispetto alla richiesta di contributo per la copertura parziale delle spese di assistenza alla redazione del business plan (Voucher)? *No, in coerenza con le finalità e la struttura dell'Avviso Pubblico, la rinuncia, precedente o successiva alla delibera di finanziamento ed alla concessione della relativa garanzia, non produce alcun effetto sulla richiesta del voucher, il quale verrà comunque istruito e ove positivamente valutato, verrà concesso ed erogato a cura della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione.*

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Quali tipi di imprese possono accedere ai finanziamenti? *Sono ammesse le ditte individuali e tutte le società in qualsiasi forma costituite (società di persone, società di capitali, cooperative).*
- Un consorzio che ha per oggetto esclusivamente lo sviluppo per tutto il distretto dei progetti di ricerca & sviluppo e/o di nuovi prodotti/processi, ripartendone poi i costi tra i consorziati, può accedere ai finanziamenti? *No, in quanto lo strumento sostiene gli investimenti aventi le caratteristiche di cui all'art. 5 dell'Avviso Pubblico posti in essere da imprese manifatturiere. Un consorzio avente come oggetto lo sviluppo di progetti di ricerca & sviluppo per i propri consorziati non rispetta tale vincolo.*
- Un consorzio che invece svolge una attività manifatturiera propria può accedere ai finanziamenti? *Sì qualora sia iscritto al Registro Imprese e, pertanto, si configuri quale società consortile, facendo salvi, ovviamente gli altri vincoli previsti nell'Avviso Pubblico.*
- Possono accedere ai finanziamenti le società che sono, anche solo parzialmente, partecipate da un ente pubblico? *Sì, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti ai punti n. 1 e 2 dell'art. 7 dell'Avviso Pubblico.*
- Cosa si intende per settore manifatturiero? *Per settore manifatturiero si intendono tutte le attività indicate nelle tabelle ATECO 2007 al punto "C – Attività Manifatturiere". Non possono tuttavia accedere agli interventi finanziari le imprese operanti nei settori di cui all'Allegato 1 dell'Avviso Pubblico.*
- Se l'impresa possiede un codice primario ATECO 2007 non manifatturiero ma un codice secondario ATECO manifatturiero, può essere ammessa all'intervento finanziario "Made In Lombardy"? *No, in quanto il Made in Lombardy è un intervento diretto alle sole imprese manifatturiere e tale requisito è dimostrato dal possesso di un codice ATECO 2007 primario appartenente al settore manifatturiero. Ai fini del presente bando sono altresì considerate "imprese manifatturiere" le "Holding Operative" che pur possedendo il codice ATECO 2007 primario 70.10.00 (caratteristico delle holding operative) dimostrino di svolgere, presso la sede operativa in cui intendono realizzare l'investimento, una delle attività manifatturiere ammissibili come attestato dal codice ATECO 2007 secondario.*

- Se un'impresa con un codice primario ATECO 2007 non manifatturiero dichiara di realizzare il progetto in una sua sede operativa classificata con codice ATECO 2007 manifatturiero, può accedere al finanziamento? No il possesso del codice primario ATECO manifatturiero deve essere verificato in capo alla impresa richiedente.
- Su quali parametri viene effettuata la distinzione tra Piccola e Media Impresa (PMI) e Grande Impresa (GI)? Premesso che la valutazione dei parametri dimensionali dell'impresa richiede una disamina articolata in funzione dei criteri elencati all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, a titolo meramente esemplificativo è da intendersi PMI l'azienda "autonoma" che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato non supera i 50 milioni e/o il totale attivo è inferiore ai 43 milioni di euro. Qualora però l'azienda sia "associata" o "collegata" con altre, i dati dimensionali di singole imprese devono essere cumulati tra loro nei modi indicati dal menzionato Regolamento. Anche per la definizione di persone occupate nell'impresa (i c.d. effettivi) occorre fare riferimento ai criteri del Regolamento. Se ne raccomanda pertanto una attenta lettura.
- Perché bisogna dichiarare a quale categoria si appartiene (PMI o GI), visto che l'Avviso Pubblico ammette la presentazione della domanda da parte di imprese di qualsiasi dimensione? La dichiarazione sulla dimensione della propria impresa è essenziale ai fini dell'applicazione dei differenti criteri per la determinazione dell'intensità dell'aiuto alle imprese (il cui limite comunitario è pari, sino al 31.12.2010 - salvo proroga - a euro 500.000); inoltre nel caso di una GI occorre anche, ai fini dell'ammissibilità, che:
 - in caso di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, vi sia la previsione di una massimizzazione dello sviluppo economico locale e un impegno ad integrare la propria attività a livello locale;
 - in caso di innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, che la GI collabori con delle PMI nell'attività sovvenzionata;
 - la distinzione tra PMI e GI è infine è opportuna anche perché cambia la definizione di impresa in difficoltà (cfr. risposte successive).
- Una impresa in difficoltà può presentare domanda sull'intervento finanziario Made in Lombardy? Sulla base del regime di aiuti di stato applicato alla misura ed in vigore sino al 31/12/2010 salvo proroga, la risposta è affermativa ma solo se l'impresa è entrata in difficoltà successivamente alla data del 30.06.2008. Se lo era già da prima, invece, la domanda sarà ritenuta non ammissibile. Ciò in base al regime degli aiuti transitori alle imprese approvato con il D.P.C.M. del 3 giugno 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 131 del 09.06.2009). Resta comunque evidente che uno degli elementi di valutazione è rappresentato dall'analisi economico finanziaria e di merito creditizio dell'impresa e che la condizione di difficoltà potrebbe ripercuotersi negativamente sulla valutazione finale.
- Quando una Grande Impresa (GI) è da intendersi in difficoltà? In base al "punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" si definisce in difficoltà un'impresa che si trovi in uno dei seguenti casi: a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Indipendentemente da tali requisiti un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.
- Quando una Piccola e Media Impresa (PMI) è da intendersi in difficoltà? Ai sensi dell'art.1, comma 7, del Regolamento (CE) n.800/2008 per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, b) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

- Se un'impresa ha una sede operativa in Lombardia, può richiedere l'intervento per finanziare un programma di investimento da realizzare in un'altra Regione? *No, il programma di investimento deve essere realizzato in una sede operativa sita sul territorio della Regione Lombardia.*
- Se l'impresa non ha alcuna sede operativa in Regione Lombardia, ma intende aprirla contestualmente alla realizzazione del programma di investimento, può accedere all'iniziativa? *No, occorre che alla data di presentazione della domanda l'impresa abbia già una sede operativa in Lombardia.*
- Se l'impresa richiedente ha una sede operativa in Lombardia, può accedere all'intervento per finanziare un programma di investimento da realizzare presso una nuova sede/unità operativa localizzata sempre nella regione Lombardia? *Sì, purché la nuova sede venga registrata come sede operativa dell'impresa presso la Camera di Commercio, ancorché dopo la presentazione della domanda di ammissione all'intervento finanziario.*
- E' possibile richiedere l'intervento finanziario Made in Lombardy qualora l'impresa abbia già ottenuto, a copertura di altri programmi di investimento diversi da quello in oggetto, delle agevolazioni a valere su fondi pubblici? *Sì, purché rispetti i limiti imposti dalla normativa per gli aiuti di importo limitato di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, sino al 31.12.2010, ed i limiti di cui alla normativa 'de minimis' successivamente a tale ultima data.*
- Ma tutto l'importo dell'intervento finanziario sarà considerato "aiuto"? *No, nel caso specifico saranno da considerarsi quali aiuti il valore nominale del voucher (per l'intero importo) e la garanzia (in termini di ESL) prestata dalla Regione Lombardia sino ad un massimo dell'80% di ogni singolo intervento finanziario (l'importo dell'aiuto viene in tal caso calcolato, ai sensi della normativa per gli aiuti di importo limitato di cui al precedente quesito, attualizzando per tutta la durata dell'intervento finanziario l'applicazione di una commissione figurativa che varia in funzione del rating attribuito all'impresa).*
- L'intervento finanziario Made in Lombardy è cumulabile con altri interventi finanziari concessi, sotto qualsiasi forma, a valere su fondi pubblici? *No, non è cumulabile con altri interventi finanziari concessi sotto qualsiasi forma sulle medesime spese ammesse. Tale divieto non sussiste per gli interventi che non costituiscono aiuto di stato quali quelli previsti dalla Tremonti-Ter (ex art.5 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102).*

INTERVENTO FINANZIARIO

- Qual è la principale caratteristica dell'intervento finanziario "Made in Lombardy"? *L'intervento finanziario Made in Lombardy si caratterizza per una totale assenza di garanzie reali, nonostante la durata possa arrivare sino a 10 anni.*
- Quali sono le principali caratteristiche della tipologia di intervento finanziario "subordinato/ibrido"? *L'intervento finanziario subordinato/ibrido, oltre a non essere assistito da garanzie reali, presenta anche un vincolo di subordinazione rispetto al debito bancario, sia in caso di rimborso che di liquidazione. Trattasi quindi di una tipologia di intervento finanziario che comporta maggiori rischi per i cofinanziatori e che si posiziona a metà strada tra il capitale di rischio e quello di debito. Vista la maggiore complessità dell'intervento finanziario, lo stesso sarà riservato a quelle realtà imprenditoriali maggiormente strutturate e previo confronto con la Banca.*
- Da quali garanzie è assistito l'intervento finanziario "Made In Lombardy"? *E' assistito da una garanzia gratuita rilasciata dalla Regione Lombardia a valere su fondi comunitari (FESR) sino a un massimo dell'80% di ogni singolo intervento finanziario ed entro un massimale di 33 milioni di euro sull'intero portafoglio di 500 milioni euro di finanziamenti. Inoltre, in sede di istruttoria, in casi particolari potranno eventualmente essere richieste delle garanzie personali di firma (rilasciate da persona fisica, società e/o consorzi di garanzia fidi) a sostegno dell'operazione. In ogni caso non potranno essere richieste garanzie reali, bancarie, assicurative.*
- Che differenza c'è tra rimborso "bullet" e "amortizing"? *La tipologia di rimborso "bullet" (possibile per il solo intervento finanziario "subordinato/ibrido") prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza del prestito con il pagamento periodico dei soli interessi. Nel caso del rimborso "amortizing", invece, la quota capitale e*

la quota interessi devono essere corrisposte semestralmente alle scadenze periodiche fisse del 31 maggio e del 30 novembre).

- E' possibile prevedere un periodo di preammortamento? *Si. Ferma la durata complessiva massima di 10 anni, alla durata dell'intervento finanziario potrà essere aggiunto:*
 - un periodo di preammortamento "tecnico" necessario per portare la scadenza della prima rata alle menzionate scadenze fisse;
 - un periodo di preammortamento "effettivo" della durata massima di un anno.
- Quali sono i tassi applicati all'intervento finanziario? *Nel caso di tasso variabile, questo sarà parametrato all'euribor a 6 mesi. Nel caso di tasso fisso, all'Irs corrispondente alla durata dell'intervento finanziario. Gli spread massimi applicati saranno invece compresi, in base al rating assegnato all'impresa richiedente in sede di istruttoria e alla durata, tra l'1,25% e il 2,90% per il finanziamento chirografario, tra l'1,50% e l'1,75% per il finanziamento subordinato/ibrido che, però, è riservato ad aziende con un elevato merito creditizio.*
- Entro quanto tempo le imprese devono firmare il contratto di intervento finanziario? *Entro e non oltre il 60° giorno decorrente dalla data di comunicazione da parte di BNL della concessione dell'intervento finanziario da parte dei cofinanziatori.*
- Possono essere inseriti, da parte dei cofinanziatori, impegni, obblighi o "covenants" nel contratto di intervento finanziario? *Si, i soggetti cofinanziatori potranno prevedere l'inserimento nel contratto di intervento finanziario di vincoli e obblighi quali a titolo di esempio, l'impegno a non distribuire dividendi, nonché specifici covenants quali a titolo esemplificativo il rapporto tra posizione finanziaria netta e margine operativo lordo.*
- Durante l'ammortamento dell'intervento finanziario, vi saranno obblighi informativi? *Si, l'impresa si impegnerà a produrre periodicamente ai cofinanziatori dei resoconti attestanti lo stato di realizzazione e l'andamento delle attività, eventuali ritardi o anticipi ed il raggiungimento degli obiettivi, ecc. nonché copia dei bilanci (qualora vi sia obbligo di deposito degli stessi).*
- E' prevista la possibilità di estinzione anticipata dell'intervento finanziario? *Si, previo il consenso dei soggetti finanziatori.*

PROGRAMMA DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

- All'art. 4.3 dell'Avviso Pubblico si dice che "Ogni singolo intervento finanziario dovrà coprire almeno il 60% (sessanta per cento) del fabbisogno finanziario dell'intero programma di investimento". Che cosa si intende esattamente? *Potranno essere finanziati per una percentuale ricompresa tra il 60% e il 100% i soli costi ammissibili relativi all'intero programma di investimento. Qualora ad esempio venga richiesto:*
 - di finanziare per € 500.000 un programma di investimento che comporta costi complessivi per € 1,5 milioni e costi ammissibili per € 1 milione, la percentuale sarebbe pari al 50% e la domanda di intervento finanziario verrebbe pertanto respinta in quanto non corretto l'importo richiesto in rapporto con quanto indicato nell'Avviso Pubblico;
 - di finanziare per € 2 milioni un programma di investimento che comporta costi complessivi per € 2,5 milioni e costi ammissibili per € 1,8 milioni, l'intervento finanziario verrebbe valutato nel merito per il minore importo di € 1,8 milioni con una percentuale pari al 100%.
- Su quale importo vanno calcolate le percentuali indicate ai punti 5, 6 e 7 (pari rispettivamente al 5%, al 10% e al 25%) del paragrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico? *La base di calcolo è data dalla somma di tutte le spese ammissibili risultanti ai punti da 1 a 7.*
- Nel caso in cui vi siano alcune spese non ammissibili, queste devono essere comunque indicate? *Si, tutte le spese del programma di investimento, espresse al netto dell'IVA, vanno dichiarate al paragrafo 2.2 della domanda di intervento finanziario in questo modo:*
 - nei punti da 1 a 7, vanno indicate tutte le spese ammissibili per loro natura e con i rispettivi limiti percentuali indicati al paragrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico (pari rispettivamente al 5%, al 10% e al 25% per i punti 5, 6 e 7);
 - nei punti da 8 in poi, vanno invece indicate le spese che, per natura, non sono ammissibili o che eccedono i limiti percentuali indicati al paragrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico.

- E' finanziabile un programma di investimento che consista nella acquisizione di un macchinario aggiuntivo, con le medesime caratteristiche di quelli esistenti, al solo scopo di aumentare la capacità produttiva in termini esclusivamente quantitativi? *No, quando si parla al punto 1 del paragrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico di "sviluppo della capacità produttiva", è richiesto che il nuovo programma di investimento apporti quanto meno un sensibile miglioramento in termini di qualità del prodotto o di maggiore efficienza riferita all'intero processo produttivo, che potrà poi essere accompagnato anche da una crescita in termini quantitativi della produzione. Non deve trattarsi pertanto di semplici interventi di routine e/o di manutenzione e/o di semplice sostituzione di macchinari giunti alla fine della propria vita utile.*
- E' finanziabile un programma di investimento che preveda l'introduzione di modifiche migliorative a prodotti/linee di produzione/processi di fabbricazione e servizi esistenti? *Sì, qualora le modifiche non siano di routine o periodiche. A tal fine si chiarisce che l'innovazione di processo, per essere considerata tale, deve prevedere l'applicazione di un metodo di produzione nuovo o sensibilmente migliorato.*
- E' finanziabile la realizzazione di un sistema di logistica avanzata basato su RFID (Radio Frequency Identification)? *Sì, in quanto l'intervento si traduce in un'innovazione di processo.*
- L'acquisto di un impianto per ridurre le spese energetiche (es. fotovoltaico sul tetto del capannone) rientra tra i programmi di investimento finanziabili? *No, in quanto l'efficientamento del ciclo produttivo sarebbe dipendente dall'utilizzo di fattori produttivi aventi costo inferiore e non dall'introduzione di modifiche nel ciclo di produzione.*
- L'acquisto di una partecipazione di controllo o di un ramo d'azienda di un fornitore o di un competitor al fine di perseguire lo sviluppo aziendale o il raggiungimento di economie di scala, rientra tra le fattispecie di programmi di investimento finanziabili? *No, il programma di investimento deve prevedere un investimento diretto del richiedente. Con riferimento a tali spese si consiglia di verificare la compatibilità del programma di investimento con il bando regionale Frim (Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità).*
- Quale tipologia di costi del personale di cui al punto 3 dell'art.5.2 "Spese ammissibili" del Bando sono da ritenersi ammissibili? *Sono ammissibili sia i costi del personale dipendente che del personale non dipendente, purché siano afferenti ad attività di ricerca e sviluppo; in particolare tra i costi del personale dipendente sono ricompresi anche i costi per personale a tempo determinato, mentre rientra nella tipologia di personale non dipendente quello impegnato direttamente nelle attività inerenti il programma ammesso all'agevolazione ma contrattualizzato con formule di lavoro flessibili quali ad esempio il contratto a progetto. Non rientrano invece tra i costi di personale non dipendente le spese per consulenti impegnati nelle attività progettuali, che dovranno invece essere esposte nella specifica voce di spesa prevista dal punto 4, art. 5.2 "Spese ammissibili".*
- Il costo di un amministratore d'azienda, rientra tra i costi ammissibili nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo? *Nei costi del personale possono rientrare i compensi per l'amministratore, per la parte dedicata al progetto, qualora lo stesso abbia specifiche deleghe tecnico-operative. Il tempo dedicato al progetto ed il connesso costo saranno comunque oggetto di valutazione rispetto al più ampio spettro di attività che competono all'amministratore.*
- E' ammissibile il costo del personale tecnico e produttivo dell'impresa impegnato nell'attività di messa a punto e collaudo di nuovo impianto acquistato? *Sì, purché si evidenzi che tale costo rientra nella fattispecie delle spese di sviluppo sostenute per la realizzazione del programma di investimento (fattispecie rientrante in quella più ampia delle spese di "ricerca e sviluppo").*
- E' possibile fare una domanda di intervento finanziario per una parte di un progetto più ampio? *Sì, ma solo se tale parte di progetto ha una sua autonomia ed è conforme agli obiettivi del bando.*
- In base a quanto indicato al punto 7 del paragrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico, sono da considerarsi ammissibili i costi relativi alla costruzione di un nuovo stabilimento/fabbricato/capannone destinato esclusivamente al nuovo programma di investimento? *No, sono ammissibili unicamente, nel limite del 25% del totale delle spese ammissibili, le spese di ristrutturazione ed ampliamento di immobili già esistenti, ossia immobili che alla data di presentazione della domanda risultino già regolarmente iscritti sia al Catasto che all'Ufficio del Registro.*

- Come è da intendersi la nozione di fabbricato ai fini dell'ammissibilità dei costi relativi a "opere murarie ed impiantistiche per la ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati" di cui al punto 7 del paragrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico? *La nozione di fabbricato è da intendersi come unità immobiliare comprensiva dell'area su cui insiste la costruzione e delle pertinenze. E' considerata unità immobiliare il fabbricato singolo o un insieme di fabbricati caratterizzati, complessivamente presi, da una autonomia funzionale.*
- Le "spese generali e altri costi di esercizio" indicati al punto 6 del paragrafo 5.2 dell'Avviso Pubblico, vanno dettagliate? *No, sia in sede di presentazione della domanda che in sede di rendicontazione tali spese non vanno dettagliate e possono pertanto essere riconosciute nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.*
- E' possibile presentare più di una domanda di intervento finanziario per differenti programmi di investimento? *L'Avviso pubblico non esclude tale possibilità. Tuttavia occorre rispettare il limite comunitario degli aiuti alle imprese. In tal caso, comunque la concessione degli interventi finanziari terrà conto nel merito degli impegni complessivamente assunti dall'impresa.*
- E' possibile richiedere l'intervento finanziario per un programma già avviato o completato? *No, i programmi di investimento devono essere obbligatoriamente avviati in una data successiva a quella di presentazione della domanda.*
- Entro quanto deve essere avviato il programma di investimento? *Il programma di investimento deve essere avviato al massimo entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario. In mancanza i cofinanziatori si riservano la facoltà di risolvere il contratto di intervento finanziario, previa specifica valutazione. A tal fine, la data di avvio del programma di investimento si intenderà quella della prima fattura di spesa – anche non quietanzata – inerente il programma medesimo, oppure, in caso di spese interne, mediante un estratto della contabilità aziendale che ne comprovi l'effettivo sostenimento.*
- Entro quanto deve essere completato il programma di investimento? *Entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario da parte dell'impresa.*
- Cosa si intende per data di avvio e di ultimazione del progetto? *Per data di avvio e di ultimazione del progetto si intendono rispettivamente la data del primo e dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.*
- Qual è il termine massimo per la liquidazione (pagamento) delle spese? *Tutte le spese rendicontate devono essere quietanzate, e, dunque, pagate al massimo entro i 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario così come previsto all'art.5 comma 2 dell'Avviso Pubblico. Si precisa inoltre che i 30 giorni previsti dall'art. 8 dell'Avviso Pubblico per la presentazione della documentazione di rendicontazione finale, decorrono dalla data dell'ultimo pagamento rispetto al programma di investimento ammesso.*
- I beni acquisiti nell'ambito del programma di investimento devono essere nuovi di fabbrica? *Fatta salva l'esigenza di garantire l'innovatività del programma di investimento, coerentemente a quanto previsto dall'Avviso Pubblico, i beni acquisiti possono non essere nuovi di fabbrica laddove siano soddisfatte le tre condizioni previste all'art. 4 del D.P.R. n. 196 del 3/10/2008, di seguito riportate: a) il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta e confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; b) il prezzo del bene usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo del materiale simile nuovo; c) le caratteristiche tecniche del bene usato acquisito devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti. A tal fine è necessario indicare, in sede di rendicontazione delle spese, quali tra i beni acquisiti non sono nuovi di fabbrica, allegare perizia giurata asseverata da tecnico abilitato attestante la sussistenza dei requisiti sopra evidenziati, presentare una relazione che descriva la funzionalità del bene usato nell'ambito del programma innovativo finanziato.*
In caso di acquisto di impianti/macchinari/attrezzature utilizzati nell'ambito dell'attività di Ricerca & Sviluppo è ammissibile unicamente la quota parte dei relativi ammortamenti parametrati all'effettivo utilizzo nell'ambito del progetto.
- I beni acquisiti nell'ambito del programma di investimento possono essere ceduti in comodato d'uso? *Sì purché: 1) ne sia illustrata la ragione economica sottostante; 2) il bene resti comunque ubicato in Lombardia; 3) il comodato d'uso sia gratuito; 4) ai sensi del punto b) dell'art. 10 dell'Avviso Pubblico, l'impresa segnali tempestivamente alla Banca, la nuova localizzazione del bene.*

- E' possibile rendicontare costi per lavori realizzati "in economia" dall'impresa? *No, i costi per lavori svolti in economia dall'impresa non sono ammissibili.*
- È possibile variare la durata del programma di investimento rispetto ai tempi previsti in sede di presentazione della domanda? *Sì, la durata del programma di investimento può essere variata rispetto a quanto previsto in sede di domanda in funzione di specifiche esigenze di progetto manifestatesi successivamente alla presentazione della domanda stessa. Resta altresì fermo che qualunque sia la causa di variazione della durata, il termine dei 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di intervento finanziario non è in alcun modo prorogabile ai sensi dell'art. 5.2 dell'Avviso Pubblico e che il totale della spesa ammessa e l'intervento finanziario concesso non potranno subire alcuna variazione. La variazione della durata del programma di spesa deve essere comunque tempestivamente comunicato alla Banca nel rispetto di quanto indicato ai punti b) ed e) dell'art. 10 dell'Avviso Pubblico, e dall'art. 7 "Obblighi della debitrice" dello schema di contratto di finanziamento.*
- Il programma di investimento finanziato può essere modificato? *Sì, inoltrando formale richiesta alla Banca e previa formale approvazione da parte di quest'ultima. L'art. 10 dell'Avviso Pubblico prevede, infatti, tra gli obblighi dei soggetti destinatari, al comma 1, punto b), di "segnalare tempestivamente alla Banca, eventuali variazioni inerenti gli interventi sugli investimenti presentati in domanda". Tale segnalazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa o da soggetto abilitato ad impegnare l'impresa ed essere corredata da una dettagliata relazione sulle modifiche apportate rispetto al programma di investimento ammesso contenente ogni elemento necessario affinché sia possibile verificare che le modifiche proposte lascino invariati gli obiettivi dell'intervento ammesso a finanziamento fissati in sede di domanda. E' fatta riserva alla Banca, a seguito di valutazione del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del raggiungimento degli obiettivi prefissati originari, di non autorizzare le modifiche proposte. In ogni caso il beneficiario riceverà formale comunicazione in esito alla valutazione effettuata.*

EROGAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

- Quali sono le modalità di erogazione? *A fronte di rendicontazione di spesa a mezzo di autocertificazione ex d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 comprovante l'avvenuto avvio del programma di investimento ed il sostenimento di un importo non inferiore al 30% dell'investimento ammesso, si procederà all'erogazione di una quota pari al 70% dell'intervento finanziario concesso. Entro 30 giorni dal completamento del programma di investimento e dall'avvenuto sostenimento dell'intero importo di spesa, l'impresa dovrà produrre: 1) una breve relazione illustrativa dell'investimento realizzato; 2) la rendicontazione finale delle spese sostenute sotto forma di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000; 3) una certificazione di un professionista iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti attestante la veridicità delle spese effettuate, la loro liquidazione, il loro annullamento da parte dell'impresa indicando altresì che la spesa è oggetto di garanzia tramite il "Fondo di Garanzia Made in Lombardy". Finlombarda procederà quindi a verificare la correttezza formale della documentazione e la rispondenza delle spese al programma di investimento presentato, richiedendo, qualora lo ritenga opportuno, di avere visione dell'originale delle fatture, apponendo in tal caso anche il proprio annullamento sulle stesse. A fronte di esito positivo delle verifiche, si procederà all'erogazione della quota a saldo pari al 30% dell'intervento finanziario concesso. Le imprese avranno l'obbligo di conservazione della documentazione originaria per 10 anni dalla erogazione del finanziamento.*
- Il professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti che certifica le spese può essere un dipendente o amministratore della società beneficiaria? *No, configurandosi tale fattispecie quale conflitto di interessi.*
- Il professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti che certifica le spese può essere un sindaco o revisore della società beneficiaria? *Sì, trattandosi in entrambi i casi di organi societari deputati al controllo ed indipendenti rispetto alla società medesima.*
- Quali sono i documenti che il beneficiario deve presentare ai fini dell'erogazione del finanziamento? *Il beneficiario dell'intervento finanziario deve produrre a Finlombarda la seguente documentazione:*
 - *rendicontazione delle spese, resa ai sensi di quanto previsto all'art. 8 dell'Avviso Pubblico comprensiva della certificazione di spesa sottoscritta dal professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti attestante la veridicità delle spese effettuate, la loro liquidazione, il loro annullamento mediante l'apposizione sui giustificativi di spesa la seguente dicitura "spesa oggetto di agevolazione a valere sul Fondo di Garanzia Made*

in Lombardy – POR Lombardia 2007-2013”. Nel solo caso di erogazione a saldo, la documentazione dovrà essere comprensiva di una breve relazione illustrativa dell’investimento realizzato. Oltre a ciò, i beneficiari dovranno produrre:

- a) il Certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) : il DURC va acquisito dal beneficiario presso la sede dell’Inps o dell’INAIL territorialmente competente. Tale documento ha una validità pari a 30 giorni dalla data di rilascio.
- b) la documentazione antimafia, consistente in:
 - certificato camerale non anteriore ai sei mesi, integrato con nulla osta antimafia. Una volta pervenuta tale documento, Finlombarda provvede a richiedere l’Informativa Antimafia (la cui validità è di sei mesi dalla data di emissione) alla competente Prefettura. I tempi per il rilascio da parte delle Prefetture competenti è mediamente stimato, sulla base dell’esperienza acquisita, in non meno di 45 giorni.
 - informativa antimafia rilasciata dalla Prefettura di competenza, come previsto dal D.L. 8.8.1994 n. 490 attuativo della L. 17.1.1994 n 47 e DPR 3.6.1998 n. 252 (la cui validità è di 6 mesi dalla data di emissione) L’informativa antimafia può essere anche richiesta e prodotta direttamente dal beneficiario.

Si precisa che sia il DURC che la documentazione antimafia devono essere prodotti per ogni erogazione e devono essere in corso di validità al momento dell’assenso all’erogazione.

- L’intervento finanziario potrà essere erogato anche in un’unica soluzione? Sì, producendo tutta la documentazione prevista per l’erogazione a saldo.
- In relazione all’erogazione della prima tranche dell’intervento finanziario, le spese devono essere quietanzate? Sì, in quanto così come previsto dall’art 8 dell’Avviso “Modalità di erogazione e di rendicontazione” l’erogazione è subordinata al sostenimento della spesa. Al riguardo si precisa che non sono ammessi pagamenti in contanti e che il pagamento con assegno è ammesso solo se ‘non trasferibile’. Si precisa inoltre che, in quest’ultimo caso, la data di pagamento (data di quietanza) non coincide con la data di emissione dell’assegno ma con la data di valuta risultante dall’estratto conto dell’azienda.
- Cosa accade qualora non venisse portato a termine il programma di investimento? La mancata realizzazione del programma di investimento per almeno il 70% del costo complessivo del programma di investimento ammesso, costituirà causa di risoluzione del contratto di intervento finanziario. In caso di realizzazione parziale, comunque superiore al 70%, l’intervento finanziario potrà essere proporzionalmente rideterminato, sempre che ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dall’Avviso Pubblico e dagli obiettivi sostanziali del programma medesimo.
- Cosa accade qualora, pur avendo completato il programma di investimento, le spese risultino inferiori a quanto preventivato? Qualora l’importo delle spese rendicontate dovesse risultare inferiore all’importo del programma di investimento ammesso, l’intervento finanziario verrà proporzionalmente ridotto, fermo restando quanto indicato al punto precedente.
- E’ possibile cedere i beni oggetto del programma di investimento ammesso all’intervento finanziario? In base a quanto previsto dal punto 11 lettera d) dell’Avviso Pubblico per le Imprese è possibile alienare, cedere o distrarre i beni oggetto del programma di investimento solo a far data dal quinquennio successivo alla concessione dell’intervento finanziario medesimo sempreché sia stato terminato quanto previsto nel programma ammesso. Pertanto laddove la durata dell’intervento finanziario fosse superiore al quinquennio i beni potranno essere alienati, ceduti o distratti solo al termine del finanziamento.